



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00772/2021

Decisione n. 42
Anno 2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE

composta da

Mario Sanino - Presidente
Giuseppe Andreotta - Relatore
Guido Cecinelli
Pier Giorgio Maffezzoli
Cesare San Mauro - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **15/2021**, proposto, in data 11 febbraio 2021 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00208 del 12 febbraio 2021), dalla società **A.S.D. Ilvamaddalena 1903**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Enzo Giorgio Del Giudice, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall'avv. Aldo Kersevan,

contro

l'U.S. Idolo, presso Piazza Roma n. 1 - Arzano (NU), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituitasi in giudizio;

con l'intervento

della **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, in persona del Presidente *pro tempore*, dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano La Porta;

per la riforma e/o l'annullamento

della decisione, assunta dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna FIGC-LND nella seduta dell'11 gennaio 2021, pubblicata sul C.U. n. 39 del 14 gennaio 2021, con la quale, nel rigettare il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, sono state confermate *in toto* la sanzione della squalifica, a tutto il 30 aprile 2023, del calciatore dell'A.S.D. Ilvamaddalena 1903, Vincenzo Filinesi - inflittagli, ex art. 35, comma 4, CGS, con la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 21 ottobre 2020, pubblicata con C.U. n. 22 del 22 ottobre 2020 - nonché la sanzione sportiva della perdita della gara per 3 - 0 a favore della U.S. Idolo, inflitta alla ricorrente, ex art. 10, comma, 1, N.C.G.S., con la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale presso il ripetuto C.R. Sardegna FIGC-LND nella seduta del 29 ottobre 2020, pubblicata in pari data sul C.U. n. 25.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta;

uditi, nell'udienza del 28 aprile 2021, celebrata in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Ilvamaddalena 1903 - avv. Aldo Kersevan, nonché l'avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, anch'egli presente presso i locali del CONI, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, ponendo in rilievo, in relazione alla previsione di cui all'art. 59 CGS CONI, la mancata notifica, da parte della ASD ricorrente, del proprio gravame alla Federazione di appartenenza;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta.

Ritenuto in fatto

In data 18 ottobre 2020, si disputava la gara valida per la sesta giornata del Campionato di Eccellenza, Girone A, presso lo Stadio Comunale in "La Maddalena" (OP), tra ASD

Ilvamaddalena 1903 e U.S. Idolo, la quale, sul risultato di 1 a 1, veniva sospesa al 45° minuto del secondo tempo, in ragione della ritenuta improseguibilità, conseguente ad un episodio di violenza attribuito al calciatore Filinesi Vincenzo, appartenente alla compagine della ASD Ilvamaddalena 1903.

Il Giudice Sportivo territoriale della Sardegna, con propria decisione emessa il 21 ottobre 2020, pubblicata in C.U. n. 22 del 22 ottobre 2020, comminava la squalifica, fino a tutto il 30 aprile 2023, del calciatore Filinesi Vincenzo, e, indi, con ulteriore decisione del 29 ottobre 2020 (pubblicata in pari data), infliggeva alla ASD Ilvamaddalena 1903 la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della U.S. Idolo.

Avverso dette decisioni, la ASD Ilvamaddalena 1903 adiva la Corte Sportiva di Appello territoriale, onde ottenere la riduzione della squalifica comminata al Filinesi Vincenzo (in misura non superiore a mesi sei) e la ripetizione della partita, ovvero, in via subordinata, la conferma del risultato di parità conseguito sul campo, tanto, tra l'altro, adducendo immagini televisive dalle quali poteva rilevarsi una diversa interpretazione dei fatti effettivamente verificatisi, così da dedurne una loro errata (ovvero infedele) rappresentazione nei referti arbitrali.

La Corte Sportiva di Appello rigettava (con la decisione oggetto di ricorso) il reclamo, sostenendo, per un verso, che, in forza dell'art. 61, comma 2, CGS (FIGC), la facoltà di utilizzare le riprese televisive era, in detta norma, prevista solo nel caso in cui si dovesse accertare che il soggetto individuato come autore delle infrazioni sanzionate fosse diverso da quello responsabile; e, per altro verso, che, per quanto rilevava ai fini dell'esito della gara, non poteva tenersi conto della circostanza che la stessa fosse stata sospesa al 45° minuto del secondo tempo, atteso che, anche in detto caso, la disposta sospensione doveva ritenersi prevalente sulla fine del tempo regolamentare di gioco (quale si sarebbe potuto concretizzare solo al momento del triplice fischio di chiusura della gara), attesa la facoltà dell'arbitro di decidere la sospensione qualora si verificano fatti o situazioni da lui ritenute pregiudizievoli per la incolumità propria o di altri.

Secondo la ASD ricorrente, la decisione impugnata era viziata dalla violazione delle norme di diritto che regolano l'acquisizione delle prove, a mente del sesto e settimo comma dell'art. 61 CGS, che, a dire della stessa ricorrente, avrebbero imposto alla Corte Territoriale di esaminare i prodotti filmati:

questi avrebbero dimostrato come la riferita aggressione non assurgeva a quel carattere di violenza ritenuto dalla terna arbitrale, né vi sarebbero state lesioni di carattere fisico e, di più, come la gara si era conclusa del tutto pacificamente, non sussistendo le condizioni di minaccia al suo pacifico svolgimento, per come riferite dagli arbitri.

Ribadiva, infine, la ASD ricorrente che la gara si era regolarmente conclusa e non era stata sospesa, non essendo stato annunciato alcun recupero che ne prolungasse la durata oltre i quarantacinque minuti del tempo regolamentare.

Non curava proprie difese la U.S. Idolo.

Si è, invece, costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, chiedendo preliminarmente dichiararsi inammissibile il gravame proposto, e, indi, rigettarlo nel merito, per infondatezza.

In particolare, secondo la FIGC, il ricorso doveva ritenersi inammissibile in quanto tendente, non alla censura in punto di diritto della decisione gravata, bensì ad una rivalutazione dei fatti, come tale preclusa alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport, e, quanto al merito, difendendo l'esatto governo, da parte della CSA, delle norme circa l'ammissibilità della prova costituita dalle risultanze filmate, dovendosi al caso di specie applicare l'art. 61, comma 2, e non l'art. 6 del CGS, al contempo rappresentando la univocità e la coerenza dei referti degli Ufficiali di Gara.

Come detto, la Procura Generale dello Sport presso il CONI concludeva per l'inammissibilità del ricorso, sia in ragione della mancata notifica alla FIGC, sia in ragione della tendenza sostanziale dello stesso ad una nuova valutazione del merito.

Considerato in diritto

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI.

A mente dell'art. 59 CGS CONI, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport deve essere "*... proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata ... copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio*", inoltre, al comma 4 dello stesso articolo, è previsto che, all'atto del deposito del ricorso, la parte ricorrente deve allegare "*l'attestazione dell'avvenuta trasmissione del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1*".

Orbene, come anche confermato nella tenutasi udienza di discussione, il ricorso proposto dalla ASD Ilvamaddalena 1903 non è stato da questa notificato alla FIGC, ancorché quest'ultima si sia poi costituita a seguito della comunicazione alla stessa effettuata dalla Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport in data 14 aprile 2021, in base all'art. 59, secondo comma, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (ove si prevede la trasmissione del ricorso e del

provvedimento di fissazione di udienza : “a) alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria;”).

Detta disposizione, dunque, prevede che, di qualsivoglia contenzioso devoluto al Collegio di Garanzia dello Sport, la Federazione di competenza venga formalmente informata, onde poter spiegare un intervento, ovvero una memoria, ma non in quanto parte intimata (cui è dovuta la notifica tempestiva ai fini della valida introduzione del giudizio).

Ne consegue che, ai fini della procedibilità/ammissibilità del ricorso, nella fattispecie data, la FIGC doveva ritenersi “parte intimata”, con la conseguenza che, come già ritenuto da questo Collegio di Garanzia (Prima Sezione, decisione 13 luglio 2018, n. 39): *“L’omessa chiamata in giudizio dei controinteressati determina una violazione del principio del contraddittorio che, in ragione della rilevanza costituzionale sancita dall’art. 111 Cost., non consente deroga e impone il coinvolgimento processuale ai fini della regolare costituzione di tutte le parti interessate all’esito del giudizio, ove per contro interessato deve intendersi la parte necessaria alla quale il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato, ai sensi dell’art. 27, primo comma, c.p.a., in quanto indicato nel provvedimento o agevolmente individuabile, oltretutto titolare di un interesse qualificato al mantenimento dell’utilità da questo riconosciuta e dunque suscettibile di subire un pregiudizio nel caso di annullamento o comunque portatore di un interesse giuridico qualificato alla conservazione dell’atto.”* (cfr., pure, Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisioni n. 26/2015 e n. 76/2018).

Né può dubitarsi della posizione di controinteressato rivestita dalla FIGC, in quanto depositaria dell’interesse alla stabilità delle decisioni assunte dagli organi giudiziali endofederali, a maggior ragione quando si tratta di statuizioni direttamente incidenti sul risultato sportivo ovvero inerenti al rispetto delle regole di condotta degli atleti.

Senonché, come si è narrato in fatto, la FIGC ha provveduto a costituirsi spontaneamente, a seguito della comunicazione curata dalla Segreteria del Collegio della Garanzia dello Sport a mente dell’art.59 CGS Coni.

A tal proposito, occorre ricordare che detta norma tende a rendere nota alla Federazione interessata l’esistenza del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, e dunque soddisfa l’esigenza di suscitare un eventuale intervento, di per sé non finalizzato all’accettazione del contraddittorio.

Nondimeno, nel caso che ci occupa, la costituzione curata dalla FIGC risulta spiegare le difese in diretta contraddizione con le ragioni della ASD ricorrente e, pertanto, come già ritenuto da questo Collegio (cfr. decisione n.26/2021), siffatta condotta processuale ha realizzato l’effetto sanante atto ad escludere l’eccezione di inammissibilità.

Ciò detto, non può svalutarsi il fatto che, quanto al merito, pur potendosi riscontrare una falsa applicazione, da parte della CSA, della norma di cui all'art. 61, comma 2, CGS FIGC, anche facendo governo, come da parte ricorrente esattamente eccepito, della disposizione di cui al comma 6 dello stesso art. 61, nondimeno non può prescindersi dal fatto che quest'ultima disposizione non impone, bensì sancisce la mera facoltà del giudice di merito di avvalersi della prova portata dalle riprese televisive.

Ne consegue che, sotto tale aspetto, il proposto ricorso è inammissibile innanzi a questo Collegio di Garanzia, in quanto è preclusa, in sede di legittimità, la censura di valutazioni discrezionali, come tali riservate al giudice di merito, così come sarebbe preclusa anche la valutazione della discrezionale percezione, rimessa all'ufficiale di gara, circa la ricorrenza di condizioni che impediscano il normale svolgimento di una gara, a maggior ragione quando, sulla verità dei fatti attestati nei referti, non risulta proposta alcuna querela di falso.

Sul punto, resta, però, la questione che, dall'esame visivo dei filmati, potrebbe riscontrarsi, come sembra, uno svolgimento dei fatti diverso da quello rappresentato nei referti e, per tale ragione, gli atti di questo giudizio saranno rimessi all'attenzione della Procura Federale competente.

Nulla si dispone in ordine alla soccombenza delle spese di lite, per la ragione che, come innanzi precisato, la costituzione in giudizio della FIGC si deve ad una sua autonoma determinazione, in difetto della quale il proposto ricorso, per giunta non integrato da richiesta di rimessione in termini, sarebbe stato inammissibile per violazione dell'art. 59 CGS.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Prima Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 aprile 2021.

Il Presidente
F.to Mario Sanino

Il Relatore
F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma, in data 3 giugno 2021.

Il Segretario
F.to Alvio La Face